



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 19/14/CSP**

### **ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 74/13/CSP RECANTE «ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LA 9 S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “LA 8”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177»**

**(PROCEDIMENTO N. 2490/FB)**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della Radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 26 febbraio 2013, n. 24/13/DISM/N°PROC. 2490/FB, notificato in data 3 marzo 2013, con il quale è stata contestata alla società LA 8 S.r.l., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “LA 8”, la violazione dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la trasmissione del programma “*Luce Rossa*” mandato in onda in data 3 settembre 2012 fra le ore 00:09 e le ore 00:27, in data 5 settembre 2012 fra le ore 00:05 e le ore 00:20, in data 7 settembre 2012 fra le ore 00:05 e le ore 00:20, in data 8 settembre 2012 fra le ore

00:01 e le ore 00:27, in data 9 settembre 2012 fra le ore 00:01 e le ore 00:25, in data 10 settembre 2012 fra le ore 00:10 e le ore 00:26, in data 11 settembre 2012 fra le ore 00:02 e le ore 00:20, in data 13 settembre 2012 fra le ore 00:03 e le ore 00:15, in data 14 settembre 2012 fra le ore 00:04 e le ore 00:19, in data 17 settembre 2012 fra le ore 00:02 e le ore 00:12, in data 19 settembre 2012 fra le ore 00:03 e le ore 00:21, in data 27 settembre 2012 fra le ore 00:03 e le ore 00:25, in data 5 ottobre 2012 fra le ore 00:02 e le ore 00:20, in data 27 ottobre 2012 fra le ore 00:03 e le ore 00:20, in data 2 novembre 2012 fra le ore 00:01 e le ore 00:20, in data 5 novembre 2012 fra le ore 00:02 e le ore 00:20, in data 12 novembre 2012 fra le ore 00:05 e le ore 00:20 ed in data 15 novembre 2012 fra le ore 00:01 e le ore 00:25, senza adozione degli accorgimenti previsti (avvertenza acustica) per segnalare la potenziale nocività del programma allo sviluppo dei minori;

VISTE le memorie giustificative in data 18 marzo 2013 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0015964 del 22 marzo 2013), con le quali l'emittente in questione ha sollevato eccezioni nel merito dei fatti oggetto di contestazione, rappresentando, altresì, che la società LA 8 S.r.l. è stata fusa per incorporazione nella società La 9 S.p.A., con sede in Padova, via Venezia n. 57;

VISTA la delibera n. 74/13/CSP del 25 giugno 2013 con la quale l'Autorità, preso atto di quanto eccepito nelle suddette memorie giustificative anche con riguardo alla fusione per incorporazione della società La 8 S.r.l. nella società La 9 S.p.A., ritenute non accoglibili le giustificazioni addotte, ha ordinato a quest'ultima, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 8", di pagare la sanzione amministrativa di euro 90.000,00 (novantamila/00), per la trasmissione del programma "Luce Rossa" nelle date ed orari sopra riportati, in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RILEVATO che la società LA 8 S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione nella società LA 9 S.p.A. è stata cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 30 dicembre 2011;

RILEVATO che la contestazione mossa alla società LA 8 S.r.l. con atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali n. 24/13/DISM/N°PROC. 2490/FB del 26 febbraio 2013, risulta, per l'effetto, rivolta a soggetto non più giuridicamente esistente alla data dei fatti contestati;

RILEVATO, altresì, che l'inesistenza e/o la nullità del citato atto di contestazione n. 24/13/DISM/N°PROC. 2490/FB del 26 febbraio 2013 determina, quale atto ad essa presupposto, la nullità della delibera n. 74/13/CSP del 25 giugno 2013;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di agire in autotutela per l'annullamento degli atti del procedimento n. 2490/FB, per l'erronea individuazione del soggetto nei cui confronti gli stessi sono destinati a produrre i propri effetti, anche in considerazione del contenzioso giurisdizionale instaurato con il ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica della società LA 9 S.p.A., trasposto innanzi al Giudice Amministrativo, per l'annullamento della citata delibera n. 74/13/CSP;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione di cui alla delibera n. 74/13/CSP e degli atti ad essa presupposti e conseguenti relativi al procedimento sanzionatorio n. 2490/FB;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ANNULLA**

la delibera n. 74/13/CSP del 25 giugno 2013 e gli atti ad essa presupposti e conseguenti relativi al procedimento sanzionatorio n. 2490/FB.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 24 febbraio 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani